



PROVINCIA DI LECCE
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale
PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

All'attenzione del Responsabile del Procedimento

OGGETTO: INTEGRAZIONI AD OSSERVAZIONI DEL 30/05/2022 PROTOCOLLO
N.0021734/2022 -CAVEMARRA ECOLOGIA S.R.L. DI GALATONE, STRADA PROVINCIALE
GALATONE-GALATINA.PROCEDIMENTO PAUR PER MODIFICA SOSTANZIALE.

1 CONTROLLO DELLE EMISSIONI ODORIGENE

Secondo quanto riportato al Punto 3 delle osservazioni del 30/05/2022, si fa presente che **continuano le emissioni odorigene**, come riportato nelle segnalazioni inviate agli organi competenti da parte di cittadini proprietarie residenti nei pressi dell'impianto.

Vale in merito richiamare l'Art. 7 DELLA L.R. 23/2015 (7. *"Nell'eventualità di segnalazioni di disturbo o molestia, confermate da ARPA Puglia, attraverso indagini al recettore mediante la determinazione di singoli composti odorigeni o della concentrazione di odore misurata attraverso olfattometria dinamica che consentano di individuare la sorgente che ha originato il fenomeno, il gestore di detta sorgente deve presentare all'autorità competente, entro trenta giorni dalla richiesta formale di ARPA Puglia, un piano di mitigazione/eliminazione delle emissioni odorigene, da attuare entro dodici mesi, ovvero nei termini stabiliti dall'Autorità ambientale competente."*), e nell'Art. 5 della L.R. 32/2018 (art. 5 Gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo – commi 1-2-3-4-5-6).

Con atto di D.D. n. 541 del 06/10/2015 veniva formalizzata Variante sostanziale all'AUA. D.D. n. 544 del 09.03.2010, introducendo impianto la trasferta FORSU.

Detto impianto non risulta adeguato all'Art. 23 della L.R. 23 del 16.04.2015, (promulgata precedentemente alla stessa Variante) che stabilisce:

"... Tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene (devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace"...

Inoltre, l' art. 1 quinquies- disposizioni transitorie e finali -, al comma 2 della predetta legge, stabilisce *"... I gestori degli stabilimenti/installazioni di cui all'articolo 1 ter, lettere a) e b), con attività rientranti nel campo di applicazione di cui all'articolo 1 bis, presentano istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ambientale per l'adeguamento della stessa alle disposizioni di cui agli articoli del novellato Capo 1, entro e non oltre un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo"*.

Il successivo comma 3 della predetta legge stabilisce "... *La realizzazione degli interventi di adeguamento, salvo esplicite deroghe da parte dell'Autorità competente, deve essere portata a termine entro un anno dalla data di aggiornamento dell'autorizzazione...*".

Gli obblighi di cui alla L.R. 23/15 venivano reiterati dalla L.R. 32/18 – Art.3 comma 3

2 CRITERI EX L.R. 23/2015 APPLICATI PER IMPIANTO "BIANCO" E DISAPPLICATI PER IMPIANTO "CAVE MARRA".

Vale annotare, come già riportato nelle nostre osservazioni, che la stessa Autorità Provinciale ha recentemente emesso provvedimento autorizzativo (PAUR) in favore del progetto di trasferimento FORSU intestato alla ditta Bianco e ricadente nell'ASI Nardò-Galatone.

Ebbene, a differenza del progetto Cave Marra in discussione, il progetto Bianco prevede correttamente il **confinamento dell'impianto in capannone** in struttura prefabbricata con i seguenti accorgimenti:

*" Per ovviare alle emissioni odorigene proprie del materiale trattato, **l'impianto sarà operativo in depressione**. L'aria del fabbricato, aspirata da **adeguati ventilatori**, verrà convogliata in **biofiltro**, successivamente al passaggio in Venturi Scrubber. **Si otterrà pertanto la depolverizzazione dell'aria e la deodorizzazione attraverso substrato filtrante composto da miscela di legno e corteccia con levato grado di abbattimento dei composti odorigeni**".*

Tali criteri tecnici avrebbero dovuto essere applicati anche per l'impianto di trasferimento FORSU Cave Marra, che risulta introdotto successivamente ai disposti della L.R. 23/2015.

Alla luce di quanto rappresentato nelle suddette note integrative 1 e 2, nella prospettiva di raddoppio del quantitativo annuo destinato alla trasferimento FORSU, priva dei requisiti dettati dalla L.R. n. 23/15 e dalla L.R. 32/18, i disagi odorigeni lamentati e segnalati nel contesto agricolo abitativo si annunciano ancora più gravi e frequenti.

A questo si aggiunge l'inadeguatezza della strada provinciale ai flussi e alle manovre dei mezzi pesanti in entrata ed uscita dall'impianto, con i problemi di sicurezza che ne derivano.

Galatone, 09/09/2022

Il presidente
Sebastiano Zenobini